



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **12**

in data **22/01/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **22 - ventidue** - del mese **gennaio** alle ore **09:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RINNOVARE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CONSEGUENTE ALLA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.4400/18 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	NO
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nel corso del 2009 veniva aperto presso il Tribunale di Reggio Emilia il procedimento penale n. 2116/09 R.G.N.R. e n. 1626/09 R.G. G.I.P. nei confronti di soggetto accusato di violenza sessuale a danno di due minori che erano state collocate ed affidate dal Comune di Reggio Emilia in una comunità;
- che con deliberazione n.237 I.D. del 9/11/2010 autorizzava la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento di cui sopra al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del reato; a tal fine incaricava l'avv. Francesca Ghirri, del Servizio Legale, di rappresentare e difendere il Comune in giudizio;
- che con sentenza n.1184/12 del 10/10/2012, depositata in data 14/1/2013, il Tribunale di Reggio Emilia riconosceva colpevole l'imputato, lo condannava alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e lo dichiarava tenuto al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) e alla rifusione delle spese di difesa in favore delle parti civile costituite, assegnando al Comune una provvisoria di € 5.000,00;
- che in data 22/1/2013 il Pubblico Ministero, non condividendo l'attenuante riconosciuta dal Tribunale all'imputato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 bis del codice penale, presentava dichiarazione di appello della sentenza;
- che il procedimento veniva iscritto al n. 1356/15 R.G. App. della Corte d'Appello di Bologna;
- che con deliberazione n. 52 I.D. del 29/3/2018 autorizzava la rinnovazione della costituzione di parte civile nel procedimento in grado di appello, confermando l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Francesca Ghirri;
- che con sentenza n. 4400/18 del 2/10/2018, depositata in data 16/10/2018, la Corte d'Appello di Bologna-2a Sezione Penale confermava la sentenza di primo grado;
- che con ricorso notificato a mezzo PEC in data 8/1/2019 (ALL.1) l'imputato ha impugnato la suddetta sentenza di secondo grado avanti la Corte di Cassazione;

Ritenuto di rinnovare la costituzione di parte civile del Comune anche nel procedimento avanti la Corte di Cassazione, confermando a tal fine il mandato all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. b), dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) di autorizzare la rinnovazione della costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale avanti la Corte di Cassazione conseguente alla impugnazione della sentenza n. 4400/18 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna- 2a Sezione Penale in esito al procedimento iscritto al n. 1356/15 R.G. App.;

2) di confermare, a tal fine, l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria